

STAMPATO IN ITALIA
L. 10/11/73 N. 22



RUBRICATO - 1 OTT. 1985

MOD. 28 P

31 OTT 1985
Prot. N° 15.09. Cal. 111

Roma, 19

Ministero dell'Industria
del Commercio e dell'Artigianato

DIREZIONE GENERALE DEL COMMERCIO
INTERNO E DEI CONSUMI INDUSTRIALI

- Div. II -

Prot. N° 191792 Allegati

AGLI UFFICI PROVINCIALI DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
LORO SEDI

Richiesta al Foglio N°
del

OGGETTO: Legge 5/8/1981, n. 441, sulla vendita delle merci a peso netto.

e, p.c.:

CIRCOLARE N. 3082/c

- Da
- Al

- ALLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO
LORO SEDI
- ALLE REGIONI A STATUTO SPECIALE
LORO SEDI
- ALLE PROVINCE AUTONOME DI BOLZANO
E TRENTO
LORO SEDI
- AL MINISTERO DELL'AGRICOLTURA
GABINETTO
R O M A
- AL MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
GABINETTO
R O M A
- ALL'ISTITUTO NAZIONALE PER IL COMMERCIO
CON L'ESTERO - Via Liszt 21 -
R O M A
- AL MINISTERO DELLE FINANZE
GABINETTO
R O M A
- AL MINISTERO DEGLI INTERNI
GABINETTO
R O M A
- AL MINISTERO DELLA DIFESA
GABINETTO
R O M A
- ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI
ITALIANI - Via Sabotino 46
R O M A
- ALLE CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA,
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
LORO SEDI

REGISTRATO

NR 65

- 2 -

- ALL'UNIONCAMERE
P.zza Sallustio 21
R O M A

Le norme di applicazione della legge 5.8.1981, n. 441, sulla vendita delle merci a peso netto, modificata dalle leggi 4.5.1983, n. 171, e 5.6.1984, n. 211, sono contenute nel D.M. 21.12.1984 (G.U. 29.12.1984, n.356). Tale decreto sostituisce tutte le norme di attuazione preesistenti. Essendo infatti risultato necessario, anche per l'emanazione della legge 5.6.1984, n. 211, apportare alcune integrazioni alle norme regolamentari in materia di vendita delle merci a peso netto, si è ritenuto più razionale predisporre un decreto sostitutivo, anziché predisporre un decreto contenente solo le modificazioni previste.

Seguendo lo stesso criterio, la presente circolare sostituisce tutte le altre emanate sulla materia disciplinata dalla citata legge n. 441, con la sola eccezione di quelle concernenti le quotazioni indicative degli imballaggi utilizzati per la vendita all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli.

Ciò premesso, affinché codesti Uffici possano disporre di criteri interpretativi cui attenersi nel sanzionare le violazioni della legge in discorso, si fa presente quanto segue.

Oggetto della legge n. 441

La legge n. 441 ha per oggetto essenzialmente il contratto di vendita, a peso o a pezzo e a collo, dei prodotti alimentari e non alimentari (cfr. l'art. 1 e l'art. 6, lett. c); le caratteristiche di funzionamento degli strumenti per pesare impiegati nella vendita al minuto (cfr. l'art. 2 e l'art. 6, lett. d); l'indicazione del peso dell'imballaggio nella vendita all'ingrosso (cfr. l'art. 3); le caratteristiche degli imballaggi e delle confezioni "da usare nel commercio" (cfr. l'art. 6, lett. c); la valutazione degli imballaggi utilizzati nella vendita all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli (cfr. il comma dell'art. 3, il terzo, introdotto dalla legge 5.6.1984, n. 211).

Ministero dell'Industria e del Commercio - Direzione Generale del Commercio - Roma

1 - Contratto di vendita

Il contratto di vendita oggetto della legge n. 441 è soltanto quello che viene concluso nel territorio nazionale.

Quanto ai soggetti che sono tenuti ad osservare tale legge, nel concluderlo, occorre considerare che essa impiega il termine "vendita", anziché quello di "commercio", e che si riferisce a "chiunque" venda (cfr. l'art. 2 e l'art. 3); si deve quindi concludere che l'obbligo di rispettare la legge in discorso riguarda non solo il "commerciante" quale è definito dall'art. 1 della legge 11.6.1971, n. 426, ma anche il produttore (agricoltore, artigiano, industriale) che venda i suoi prodotti, nonché il commissionario, il mandatario e l'astatore. Lo stesso committente e lo stesso mandante sono tenuti al rispetto della legge n. 441, nel trasferire la merce al commissionario, al mandatario, all'astatore (cfr. l'art. 1, quarto comma, del D.M. 21.12.1984).

Le operazioni di vendita all'ingrosso oggetto della legge n. 441 sono, innanzitutto, le operazioni di vendita effettuate dal commerciante allo ingrosso nei confronti di altri commercianti, di utilizzatori professionali e di altri utilizzatori in grande, considerata la definizione di commerciante all'ingrosso contenuta nella citata legge n. 426.

Tenuto poi conto del significato corrente dell'espressione "vendita all'ingrosso", si deve concludere che le norme della legge n. 441 relative all'ingrosso si applicano anche alle operazioni di vendita effettuate dal produttore nei confronti degli operatori commerciali o di comunità, convivenze, cooperative di consumo.

Agli effetti della legge n. 441 si considerano vendite all'ingrosso anche quelle effettuate nei confronti dei consumatori nei mercati all'ingrosso (cfr. l'art. 1, terzo comma, del D.M. 21.12.1984). Non si considerano invece vendite all'ingrosso le operazioni di vendita effettuate tra produttori (agricoltori, artigiani, industriali), nonché quelle effettuate tra produttori e centri di confezionamento dei prodotti (cfr. l'art. 1, secondo comma, del D.M. 21.12.1984). Fra tali operazioni va compresa anche la cessione che il produttore fa del proprio prodotto alla cooperativa o consorzio di cui fa parte (o associazione di cui alla

Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato - Roma

ISTITUTO SCUDIERO E FEDCA DELLO STAMP. - 4

legge 27.7.1967, n. 622, al D.P.R. 21.2.1968, n. 165, e alla legge 20.10.1978, n. 674).

1a) - Vendita a peso

L'art. 1 della legge n. 441 stabilisce che debbono essere vendute a peso le merci "il cui prezzo sia fissato per unità di peso". Sono tali le merci la cui vendita viene effettuata a peso perchè così dispone un'apposita norma o perchè, in mancanza di essa, così prevede l'uso commerciale o così convengono i contraenti.

Rientrano nel primo gruppo anche i prodotti, posti in vendita confezionati, sul cui contenitore, o confezione o imballaggio che dir si voglia, il legislatore obblighi ad indicare il peso del contenuto o il peso del contenitore stesso.

Qualora tale indicazione non sia imposta dal legislatore, ma si trovi ugualmente sulla confezione, si configura anche in tale ipotesi la vendita a peso.

Qualora i prodotti posti in vendita a peso siano "allo stato sfuso", cioè si tratti di prodotti "il cui peso venga determinato all'atto stesso della domanda d'acquisto" (cfr. l'art. 2, primo comma, del D.M. 21.12.1984), è evidente la necessità di effettuare un'operazione di pesatura, per venderli, e di possedere uno strumento per pesare.

Un'operazione siffatta non ha ragion d'essere, ovviamente, qualora i prodotti siano posti in vendita in un contenitore recante l'indicazione del peso netto del contenuto. In tal caso l'obbligo per il venditore (al minuto) di avere uno strumento per pesare sussiste solo nell'ipotesi in cui il contenitore non sia a chiusura ermetica o sigillata (cfr. l'art. 3, secondo comma, del D.M. 21.12.1984).

I prodotti venduti a peso debbono essere venduti "al netto della tara", ossia al netto di ciò che avvolge il prodotto o è unito ad esso e con esso viene venduto (cfr. l'art. 1, secondo comma, della legge n. 441).

Non rientra nella "tara" l'involgente protettivo di cui all'art. 12 del D.M. 21.12.1984.

L'involgente protettivo non va confuso con il contenitore, o confezione o imballaggio che dir si voglia, di qualunque tipo, in cui un prodotto si

Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato - Roma

DIREZIONE GENERALE DI ECONOMIA E STATO

trovi racchiuso, poichè risponde ad una funzione diversa. Infatti, il contenitore di un prodotto "confezionato", pur potendo avere una funzione "protettiva" nei confronti del prodotto, cioè di isolamento, a vari fini, dall'ambiente esterno, è in realtà il mezzo per commercializzare il prodotto in quantitativi determinati, quelli delimitati dalla capacità del contenitore stesso.

1.b) - Vendita a pezzo e a collo

L'art. 6, lett. c), della legge n. 441 dispone che con decreto ministeriale siano indicati "i prodotti che possono essere venduti a pezzo e quelli che possono essere venduti a collo in imballaggi e confezioni stadardizzati".

L'elenco di tali prodotti è contenuto nell'art. 10 del D.M. 21 dicembre 1984. Tale articolo, dopo aver definito la vendita "a pezzo" come la vendita di merci allo stato sfuso il cui prezzo sia fissato per unità di prodotto e la vendita "a collo" come la vendita di più pezzi omogenei contenuti in un imballaggio, individua i prodotti che possono essere venduti a pezzo e a collo negli ortofrutticoli calibrati conformemente alle norme di qualità che li riguardano ed omogenei ed in genere nei prodotti per i quali tale modalità di vendita risulti dalla "Raccolta provinciale degli usi" effettuata dalle Camere di commercio ai sensi del R.D. 30.9.1934, n. 2011.

Se si considera che il citato art. 10 parla dei prodotti suscettibili di essere venduti a pezzo e a collo come di prodotti "allo stato sfuso", si deve concludere che si tratta di prodotti che, quando non siano venduti a pezzo e a collo, debbono essere sottoposti ad operazioni di pesatura per poter essere ceduti nel quantitativo richiesto. E infatti la legge n. 441 e le norme di applicazione si riferiscono, nei casi in cui hanno ad oggetto le modalità di vendita delle merci, alla vendita a peso o alla vendita a pezzo e a collo, per cui l'alternativa a quest'ultima, nel quadro normativo delineato dalla legge n. 441, non può essere altro che la vendita a peso.

In tal senso, del resto, è lo stesso art. 3, primo comma, della legge n. 441, tenuto conto di come è formulato ("La vendita all'ingrosso delle merci, il cui prezzo sia fissato per unità di peso, deve essere effettuata, da

Ministero della Sanità - Direzione Generale del Commercio e dell'Industria - Ufficio di Roma - Via ...
 Direzione Generale del Commercio e dell'Industria - Ufficio di Roma - Via ...

chiunque, a peso, salvo che si tratti di prodotti che possono essere venduti a pezzo e a collo". E' chiaro che tali prodotti sono quegli stessi che vengono commercializzati anche a peso; se così non fosse, la disposizione sarebbe priva di intrinseca coerenza).

Da quanto detto sopra deriva che non possono essere venduti legittimamente a pezzo e a collo prodotti diversi da quelli indicati nell'art. 10 e, per conseguenza, che l'entrata in vigore della norma contenuta in tale articolo rende impossibile il ~~formarsi di un uso di vendita~~ a pezzo e a collo per altri prodotti (Tale effetto si riscontra a partire dalla data di entrata in vigore del D.M. 24.2.1982, contenendo esso una disposizione, riprodotta anche nel successivo D.M. 13.1.1984, identica a quella del citato art. 10). E' chiaro che il prodotto venduto in una confezione recante l'indicazione del peso netto del contenuto non è un prodotto "allo stato sfuso", per cui non è suscettibile di essere venduto a pezzo e a collo.

Quanto ai prodotti ortofrutticoli, possono essere venduti a pezzo e, se omogenei, a collo:

- quelli previsti dalla legge 13.5.1967, n. 268, ed aventi le caratteristiche qualitative e dimensionali da essa stabilite, nonché quelli di cui ai Regolamenti CEE 1.10.1976, n. 2397, e 12.5.1981, n. 1292 (cfr. l'allegato n. 1);
- quelli aventi le caratteristiche qualitative e dimensionali previste dal D.M. 7.8.1959 (G.U. 21.8.1959, n. 200) modificato dal D.M. 31.12.1960 (G.U. 23.1.1961 n. 19) non compresi nel gruppo suindicato;
- quelli aventi le caratteristiche qualitative e dimensionali stabilite dalle norme vigenti per la loro esportazione, considerata la disposizione di cui all'art. 2 del D.M. 31.12.1960;
- quelli indicati nelle "raccolte provinciali degli usi".

Per gli ortofrutticoli l'essere "omogenei", ai fini della vendita a collo, significa essere dello stesso calibro (secondo le relative norme), della stessa qualità, della stessa varietà, dello stesso grado di maturazione e della stessa provenienza.

Qualora si venda a pezzo e a collo senza rispettare le condizioni prescritte dall'art. 10 del D.M. 21.12.1984 perchè tale operazione possa essere

Ministero dell'Industria e Commercio - Direzione Generale del Mercato - Roma

ESIBITO PERMANENTE E CARICA DELLO STAMPO - 4

effettuata, si viola detto articolo. Se i prodotti non vengono resi conformi a quanto stabilito, l'operazione di vendita va considerata alla stregua di una operazione di vendita a peso e come tale va sottoposta alle disposizioni relative.

Infine, che un prodotto possa essere venduto a pezzo e a collo non esclude che l'acquirente possa chiedere di acquistarlo a peso.

2 - Strumenti per pesare utilizzati nella vendita al minuto

Gli strumenti per pesare utilizzati nella vendita al minuto debbono essere in grado di visualizzare il "peso netto della merce", in base a quanto dispone l'art. 2 della legge n. 441. Per tali strumenti, quindi, la visualizzazione del peso netto costituisce una caratteristica di funzionamento; e ciò significa che ~~lo strumento che ne sia privo o nel quale il dispositivo di visualizzazione sia difettoso non può essere considerato regolarmente funzionante.~~

Analoghe considerazioni vanno fatte in merito agli strumenti per pesare, utilizzati nella vendita al minuto dei prodotti alimentari e acquisiti dopo il 31 dicembre 1982, che non appartengano alle classi di precisione definite in relazione ai vari prodotti nell'allegato n. 1 al D.M. 21/12/1984 (cfr. l'art. 8).

Il possesso e l'uso degli strumenti in discorso (come di strumenti per pesare in genere) sono richiesti solo nei casi in cui si tratti di vendere "merci il cui peso venga determinato all'atto stesso della domanda d'acquisto" (cfr. l'art. 2 del D.M. 21.12.1984) o di consentire al consumatore di verificare il peso dichiarato di un prodotto "posto in vendita in un imballaggio o in una confezione che lo avvolga, interamente o parzialmente, senza essere a chiusura ermetica o sigillata" (cfr. l'art. 3 del D.M. 21.12.1984). In quest'ultimo caso lo strumento potrà essere sistemato in un punto qualsiasi dell'esercizio a scelta del titolare, considerato che lo si utilizza solo nel caso di un'eventuale richiesta di verifica del peso del prodotto acquistato.

3 - Indicazione del peso dell'imballaggio e degli scostamenti relativi sugli imballaggi utilizzati nella vendita all'ingrosso.

Tutti gli imballaggi utilizzati nella vendita all'ingrosso, a peso, debbono riportare esternamente il peso dell'imballaggio stesso (cfr. l'art. 3,

Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Agricoltura
 Ufficio Poligrafico e Regia dello Stato

secondo comma, della legge n. 441). Il peso da indicare deve essere il "peso all'origine" (cfr. l'art. 9, secondo comma, del D.M. 21.12.1984).

Scopo della disposizione contenuta nel suddetto art. 3 è quello di far conoscere per differenza il peso della merce nei casi in cui quest'ultima sia pesata unitamente all'imballaggio.

L'indicazione del peso non è richiesta quando si tratti di imballaggi utilizzati nelle operazioni di vendita effettuate tra produttori, o fra produttori e centri di confezionamento dei prodotti, tenuto conto che tali operazioni non sono assoggettate alla legge n. 441.

Non è parimenti richiesta quando si tratti di contenitori che l'operatore utilizza all'interno dell'azienda.

L'indicazione del peso può essere impressa o stampigliata sull'imballaggio o contenuta in una etichetta apposta sull'imballaggio stesso, ai sensi dell'art. 9 del D.M. 21.12.1984, e deve essere effettuata dal fabbricante "con caratteri indelebili e chiaramente leggibili", secondo il disposto dello stesso articolo.

Considerato, poi, che né la legge né il regolamento di esecuzione specificano se sia al momento in cui l'imballaggio viene fabbricato o se sia al momento in cui viene immesso sul mercato che deve riferirsi il peso all'origine, si deve concludere che il fabbricante è libero di scegliere a quale momento rifarsi (il che assume rilievo per gli imballaggi in legno, i quali, a seconda del materiale impiegato, possono avere un peso, appena fabbricati, diverso da quello che presentano dopo essere rimasti per qualche tempo immagazzinati nello stabilimento).

Gli scostamenti massimi, in più e in meno, che si possono verificare nel "peso all'origine", vanno indicati dal fabbricante tenendo conto soltanto dell'assorbimento di umidità conseguente all'umidità atmosferica e all'eventuale permanenza dell'imballaggio negli ambienti termicamente condizionati adibiti alla conservazione dei prodotti (cfr. l'art. 9, secondo comma, del D.M. 21/12/1984). Pertanto, se l'imballaggio è fabbricato con materiale che non assorbe umidità, manca il presupposto necessario per l'indicazione degli scostamenti in discorso, che possono essere omissi.

La possibilità che il peso effettivo dell'imballaggio sia diverso da

Ministero dell'Industria del Commercio dell'Artigianato e delle Attività Manuali

quello indicato sull'imballaggio stesso rende quest'ultimo un peso presuntivo. Perciò, se l'acquirente desidera conoscere con precisione il peso netto della merce, potrà chiedere che si proceda a pesare separatamente o l'imballaggio o la merce. Il venditore può rifiutarsi di effettuare un'operazione del genere, non essendoci norme in contrario e trattandosi di rapporti di diritto privato, con l'eventuale conseguenza, però, di una mancata conclusione del contratto di vendita.

L'indicazione del peso dell'imballaggio e degli scostamenti relativi non è richiesta, ovviamente, sugli imballaggi impiegati per la vendita a collo.

4 - Caratteristiche degli imballaggi e delle confezioni da usarsi nel commercio.

L'art. 6, lett. c), della legge n. 441 attribuisce al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato il compito di stabilire con decreto, sentite le categorie interessate, le "caratteristiche degli imballaggi e delle confezioni da usare nel commercio", cioè di stabilire con quali materiali, in quali forme, con quali dimensioni e, in genere, in che modo debbano essere fabbricati, nonché se debbano essere nuovi o possano essere anche usati.

Le norme finora emanate, secondo un criterio di intervento graduale, si riferiscono:

- ai materiali da impiegare;
- alle dimensioni delle "cassette" in legno, in legno e altri materiali, in cartone o in plastica utilizzate nella vendita all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli;
- agli spessori degli elementi in legno delle "cassette" di cui al punto precedente;
- ai limiti posti alla possibilità di riutilizzare, nella vendita all'ingrosso degli ortofrutticoli, gli imballaggi già impiegati.

La finalità delle norme in questione è, da un lato, di promuovere in maniera graduale e nei limiti del possibile, l'uso di confezioni e di imballaggi fabbricati con materie prime nazionali; dall'altro lato di razionalizzare, attraverso criteri di standardizzazione, la produzione, il trasporto e l'uso degli

Ministero dell'Industria del Commercio dell'Artigianato e del Turismo

ISTITUTO POLIGRAFICO E CEDICE ORLINO SEGRIO

- 10 -

imballaggi più adoperati nella vendita all'ingrosso degli ortofrutticoli e, quindi, di facilitare la valutazione degli imballaggi stessi ai fini dell'applicazione dell'art. 3, terzo comma, della legge n. 441.

5 - Caratteristiche degli imballaggi utilizzati nella vendita all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli.

A partire dal 1° gennaio 1985 nella vendita all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, sia a peso, sia a collo, gli imballaggi in forma di "cassetta" costruiti in legno, in legno e altri materiali, in cartone o in plastica possono essere utilizzati esclusivamente a condizione che:

- appartengano per dimensioni ad uno dei quattro tipi indicati nell'allegato n. 2 al D.M. 21.12.1984 (che si riducono a tre dal 1° gennaio 1988);
- abbiano, nel caso delle "cassette" in legno, le altre caratteristiche costruttive di cui all'allegato n. 3 al D.M. 21.12.1984;
- siano nuovi (tale caratteristica non è richiesta per gli imballaggi in plastica, nonchè, fino al 31 dicembre 1990, per gli altri imballaggi che contengano ortofrutticoli di qualifica diversa dall' "extra" o dalla "prima") (cfr. l'art. 11 del D.M. 21.12.1984).

Alle condizioni suindicate non sono soggetti, ma solo fino al 31 dicembre 1986, gli imballaggi che contengono prodotti ortofrutticoli importati purchè siano quelli originari, cioè gli imballaggi impiegati dall'esportatore.

Anche gli imballaggi utilizzati dagli operatori italiani nell'esportare i prodotti ortofrutticoli soggetti al marchio nazionale di esportazione possono avere caratteristiche diverse da quelle prescritte per il mercato interno dal D.M. 24.12.1984, tenuto conto degli specifici poteri che il R.D.L. 20.12.1937, n. 2213, riconosce al Ministero del commercio con l'estero in materia di determinazione delle caratteristiche costruttive degli imballaggi in discorso.

Ad ogni modo, considerato che l'art. 11 del D.M. 21.12.1984 prevede in maniera espressa che "nella vendita all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli non possono essere utilizzati imballaggi" che abbiano caratteristiche diverse da quelle che definisce, si deve concludere che sul mercato interno non possono essere adoperati legittimamente gli imballaggi destinati all'esportazione degli ortofrut-

Ministero delle Attività Produttive - Direzione Generale del Commercio Estero - Ufficio di Roma - Via ...

ticoli che non siano conformi all'articolo in discorso. Conseguentemente è da ritenersi modificata la disposizione di cui all'art. 2 del D.M. 31.12.1960 ("È consentita la vendita dei prodotti ortofrutticoli aventi i requisiti di qualità, di selezione, di calibratura, di impacco e di imballo stabiliti dalle norme vigenti per la loro esportazione") nella parte in cui si parla di "requisiti di imballo" se tale locuzione viene interpretata come riferentesi alle caratteristiche degli imballaggi.

Gli imballaggi privi delle caratteristiche prescritte possono essere impiegati solo nelle operazioni di vendita effettuate tra produttori o fra produttori e centri di confezionamento dei prodotti o all'interno dell'azienda di chi li usa.

Si richiama l'attenzione sul fatto che i prodotti ortofrutticoli cui si riferiscono l'art. 3 della legge n. 441 e gli artt. 9, 10 e 11 del D.M. 21.12.1984, sono prodotti "allo stato fresco", come si desume anche dalla classificazione in categorie qualitative che di essi fa il quinto comma del citato art. 11, classificazione che è propria degli ortofrutticoli in tale stato (cfr. il D.M. 7.8.1959 e i regolamenti comunitari allegati alla legge 19.5.1976, n. 268).

6 - Violazione della legge n.441 e del regolamento di esecuzione

La responsabilità per la violazione della legge n.441 e del D.M. 21/12/1984 va individuata in relazione agli adempimenti cui ciascuno dei soggetti previsti da tale legge è tenuto.

Naturalmente ci si riferisce agli adempimenti prescritti dalla legge e dal decreto stessi; non a quelli stabiliti da altre norme che siano ricordati dall'una o dall'altro. Quindi, anche se l'art. 3, secondo comma, della legge n. 441 dispone che sull'imballaggio sia riportato, "in aggiunta alle indicazioni previste dalle norme in vigore, il peso del'imballaggio stesso", è solo la mancanza dell'indicazione del peso, non delle altre, che concreta una violazione della norma.

Ciò premesso, si richiama l'attenzione sui punti seguenti:

Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Agricoltura
 Direzione del Commercio e dell'Agricoltura

a) - Infrazioni del venditore

Il venditore al minuto che durante il periodo transitorio previsto dall'art. 6, primo e secondo comma, del D.M. 21/12/1984 pesi il prodotto insieme ad un foglio di carta o altro tipo di involucro il cui peso superi il limite prescritto dall'art. 2, ultimo comma, della legge n. 441 viola tale articolo.

Trascorso il periodo transitorio di cui al citato art. 6, primo e secondo comma, il venditore al minuto il quale utilizzi uno strumento per pesare che non visualizzi il peso netto della merce, o abbia un dispositivo di visualizzazione difettoso, viola l'art. 2, primo comma, della legge n. 441.

- Il venditore al minuto il quale utilizzi uno strumento per pesare (acquisito dopo il 31 dicembre 1982) avente una precisione inferiore a quella prescritta ~~in relazione alla natura della merce trattata dall'art. 8 del~~ D.M. 21.12.1984, viola tale articolo.

Il venditore al minuto che non compia l'operazione di azzeramento della tara per ogni pesata che effettua non adopera lo strumento in maniera che esso visualizzi il peso netto della merce; conseguentemente viola l'art. 2, primo comma, della legge n. 441.

l'art. 2 prevede che "LO STRUMENTO DEVE CONSEGUIRE LA VISUALIZZAZIONE DELLA TARA!!"

- Chiunque venda a peso un prodotto confezionato non recante sulla confezione l'indicazione del peso netto del contenuto opera come chi vende un prodotto allo stato sfuso, cioè un prodotto da pesare all'atto della domanda d'acquisto, avvolto in un involucro: conseguentemente deve rispettare l'art. 2 della legge n. 441.

- Chiunque venda all'ingrosso "a tara-merce" viola l'art. 3 della legge n. 441.

- Chiunque utilizzi imballaggi privi dell'indicazione del relativo peso o dell'indicazione degli scostamenti massimi, nel vendere prodotti a peso, all'ingrosso, viola, rispettivamente, l'art. 3 della legge n. 441 e l'art. 9 del D.M. 21/12/1984. Viola l'art. 9 del D.M. 21/12/1984 anche l'utilizzatore di imballaggi privi dell'indicazione del fabbricante.

Qualora gli imballaggi contenenti prodotti venduti a peso, all'ingrosso, portino indicazioni di peso e di scostamento inesatti e non sia individuabi-

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Ministero delle Industrie del Commercio e dell'Agricoltura e delle Foreste

NO!!
Viola l'art.
1 della L.
441/81

- le chi le ha apposte, ne risponde chi effettua l'operazione di vendita.
- Chiunque utilizzi imballaggi privi delle caratteristiche prescritte dall'art. 11 del D.M. 21/12/1984 nel vendere all'ingrosso gli ortofrutticoli, sia a peso, sia a collo, all'interno del territorio nazionale, viola il predetto art. 11 (salvo che si tratti degli imballaggi di cui al sesto comma dello stesso articolo).
 - Chiunque venda a pezzo e a collo prodotti che non abbiano le caratteristiche per essere venduti come tali, viola l'art. 10 del D.M. 21/12/1984.
 - Quanto detto nei punti precedenti vale anche per i mandatari, i commissionari e gli astatori, alla luce dell'art. 1, quarto comma, del D.M. 21/12/1984, nonché per il mandatario con rappresentanza, considerato che anche lui "vende". Per le infrazioni alla legge n. 441 e al D.M. 21/12/1984 da lui compiute è da ritenersi obbligato in solido il mandante (cfr. l'art. 6 della legge 24/11/1981, n. 689).
 - Il committente che trasferisca al mandatario, al commissionario e all'astatore prodotti ortofrutticoli al lordo della tara o li trasferisca utilizzando imballaggi privi dell'indicazione del peso dell'imballaggio stesso e degli scostamenti massimi in percentuale o dell'indicazione del fabbricante oppure privi delle caratteristiche prescritte dall'art. 11 del D.M. 21.12.1984 infrange le disposizioni della legge n. 441 e del D.M. 21/12/1984 ed è sanzionato in conseguenza.
 - Il committente che trasferisca al mandatario, al commissionario e all'astatore, perchè siano posti in vendita a pezzo o a collo, prodotti non rispondenti alle condizioni stabilite dall'art. 10 del D.M. 21/12/1984 viola tale articolo.
 - La responsabilità del committente sussiste in relazione ai prodotti che il mandante, il commissionario e l'astatore non abbia ancora messo in vendita. I prodotti esposti sono da considerarsi messi in vendita.
 - Qualora non venga corrisposto un prezzo per quegli imballaggi utilizzati nella vendita all'ingrosso degli ortofrutticoli che "abbiano le caratteristiche prescritte dall'art. 11, primo, secondo e terzo comma (del D.M. 21/12/1984) o contengano prodotti venduti a peso" e per i quali "le parti ne

concordino la cessione ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 26/11/1972, n. 633", si viola l'art. 3, terzo comma, della legge n. 441.

- Le varie infrazioni suindicate (quelle compiute nell'esercizio dell'attività di vendita) sono imputabili direttamente al titolare dell'attività, se le operazioni di vendita che ne sono occasione vengono da lui compiute personalmente. Se invece le operazioni di vendita sono effettuate dai suoi rappresentanti o dipendenti, nell'esercizio delle loro funzioni o incombenze, le infrazioni sono ad essi imputabili. Il titolare dell'attività è obbligato in solido (cfr. l'art. 6 della legge 24/11/1981, n. 689).
- Chi non indica nei documenti elencati nell'art. 4 della legge n. 441 il numero dei pezzi o il numero dei colli, se la vendita è effettuata a pezzo a collo, oppure il peso netto, se la vendita è effettuata a peso, viola l'art. 13 del D.M. 21/12/1984 ed è sottoposto alla sanzione prevista dall'art. 5, terzo comma, della legge 441.
- Qualora la vendita sia effettuata a pezzo, l'elemento di individuazione del quantitativo di merce venduta è costituito dal numero dei pezzi; se invece sia effettuata a collo, dal numero dei colli; in nessun caso dal peso complessivo.

Quindi, l'indicazione del peso nella "bolla di accompagnamento" relativa a vendite effettuate a pezzo o a collo è da ritenersi incongrua rispetto al sistema di vendita praticato.

b) - Infrazioni del fabbricante

Il fabbricante degli imballaggi che non indichi il peso dell'imballaggio, o non indichi quello reale, viola l'art. 3 della legge n. 441. Se non indica gli scostamenti massimi relativi, od omette le altre indicazioni di cui all'art. 9, ultimo comma, del D.M. 21/12/1984, o se, nel provvedere alle indicazioni del peso e degli scostamenti, ed alle altre richieste, non adopera caratteri indelebili e chiaramente leggibili viola il citato art. 9. L'indicazione di scostamenti e di dati di identificazione diversi da quelli reali costituisce anch'essa violazione del predetto art. 9. La mancata indicazione del peso dell'imballaggio e quella degli scostamenti massimi

Ministero dell'Industria del Commercio dell'Artigianato e delle Attività Manuali
 Ufficio Coordinato e Tecnico dello Stato

costituiscono infrazioni della medesima gravità, essendo tali indicazioni rivolte allo stesso scopo.

La responsabilità del fabbricante sussiste, ovviamente, solo se le violazioni di cui trattasi siano da lui compiute (quindi, se le indicazioni che gli sono richieste vengono cancellate o alterate o l'etichetta che le contiene viene staccata da altri, è ovvio che è su questi che grava la responsabilità del fatto, suscettibile di valutazione anche sotto il profilo penale). Tale considerazione vale anche nel caso in cui il peso dell'imballaggio risulti superiore al valore dichiarato (incluso lo scostamento) per fatti non imputabili al fabbricante.

c) - Accertamento e contestazione delle infrazioni - Sanzioni

Le infrazioni alla legge n. 441 sono punite non soltanto con sanzioni amministrative, ma anche con sanzioni penali. Infatti, l'art. 5, primo comma, della legge in discorso fa "salva l'applicazione della legge penale, ove i fatti che concretano le infrazioni costituiscano reato".

Ciò significa che la vendita di merci al lordo della tara, sia all'ingrosso, sia al minuto, può dar luogo anche alla violazione dell'art. 515 del codice penale (frode in commercio), qualora sia effettuata nei confronti di un acquirente ignaro, cioè di un acquirente che non abbia concordato con il venditore l'acquisto al lordo.

- Le sanzioni amministrative previste per la violazione della legge n. 441 e del D.M. 21.12.1984 sono applicate con il procedimento disciplinato dalla legge 24.11.1981, n. 689, che ha sostituito la legge 24.12.75 n. 706.

L'accertamento e la contestazione o notificazione delle infrazioni vanno effettuati anch'essi ai sensi della legge n. 689 (cfr. in particolare gli artt. 13 e 14).

Gli organi che procedono all'accertamento possono essere distinti in due gruppi, a seconda che siano in grado di accertare qualsiasi tipo di infrazione alla legge n. 441 e al D.M. 21.12.1984 oppure alcuni di essi soltanto.

Al primo gruppo appartengono gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria

MODULARIO
I.C.A. 23

- 17 -

di compravendita, alle condizioni prescritte dalle norme vigenti: compito loro attribuito dai regolamenti-tipo per i mercati all'ingrosso ortofrutti-coli, carni ed ittici (cfr. rispettivamente il D.M. 10.4.1970 nella G.U. 31.8.1970, n. 219; il D.M. 10.6.1959 e il D.M. 10.6.1959, entrambi nel supplemento ordinario alla G.U. 18.7.1959, n. 170), nonché dalle leggi delle Regioni Lombardia, Campania, Toscana, Emilia -Romagna, Veneto, Piemonte e Lazio sui mercati all'ingrosso dei prodotti agro-alimentari.

- Per quanto riguarda i mercati all'ingrosso, si suggerisce che, nei limiti del possibile, i controlli sull'osservanza della legge n. 441 e del D.M. 21.12.1984 vadano fatti prima e al momento dell'accesso ai mercati stessi, per evitare che le operazioni commerciali che si svolgono all'interno subiscano intralci.

Ciò non esclude, naturalmente, che i controlli siano effettuati anche all'interno del mercato e non significa che l'ingresso di una partita di merce nel mercato equivalga ad un'attestazione della sua regolarità.

- Il rapporto sulle infrazioni contestate va inviato all'Ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato del luogo in cui è stata commessa la violazione (cfr. l'art. 17 della legge n. 689), che è l'organo competente ad applicare le sanzioni.

La competenza del Comune ad applicare le sanzioni amministrative agli operatori che svolgono attività all'ingrosso fuori dei mercati, secondo quanto dispone l'art. 54 del D.P.R. 24.7.1977, n. 616, non riguarda le sanzioni previste dalla legge n. 441 e dal D.M. 21.12.1984.

Infatti, tale legge, successiva al citato D.P.R. n. 616, ha stabilito espressamente la competenza dell'UPICA. CCIAA (D.L. 112/1988)

d) - Sequestro e confisca

L'art. 20, quarto comma, della legge n. 689 prevede che "è sempre disposta la confisca amministrativa delle cose, la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione delle quali costituisce violazione amministrativa, anche se non venga emessa l'ordinanza-ingiunzione di pagamento".

Per come tale disposizione è formulata, si deve concludere che essa riguarda, sia l'alienazione e l'uso di imballaggi privi delle indicazioni

Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato - Ufficio Provinciale

prescritte o privi delle caratteristiche di cui all'art. 11 del D.M. 21.12.1984, sia l'uso di uno strumento per pesare che non visualizzi il peso netto della merce, trascorso il periodo transitorio, o non appartenga alla classe di precisione consentita, sia la detenzione, dove siano effettuate le operazioni di vendita, di uno strumento per pesare non rispondente ai requisiti previsti dall'art. 2, primo comma, della legge e non recante il cartello con l'indicazione "non in uso per la vendita al minuto" richiesto dall'art. 6, secondo comma, del D.M. 21.12.1984. La confisca è ordinata dall'Ufficio Provinciale dell'industria, del commercio e artigianato competente ad emanare l'ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria. Nei casi suindicati gli organi accertatori possono anche "procedere al sequestro cautelare delle cose", tenuto conto che tale possibilità è prevista dall'art. 13, secondo comma, della legge n. 689 per le "cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa". La procedura da seguire è stabilita dal capo II del D.P.R. 22/7/1982, n. 571, cioè del decreto contenente norme per l'attuazione della legge n. 689. Essa va osservata anche dagli ispettori metrici, considerato che anche in materia di violazione delle norme sugli strumenti per pesare essi sono tenuti a seguire le procedure previste dalla legge n. 689 e dal citato decreto, sia per il carattere innovativo che tale legge ha in materia di illeciti amministrativi rispetto alle procedure preesistenti, sia per l'esplicito inserimento degli Uffici provinciali metrici nel sistema sanzionatorio delineato dalla legge stessa (cfr. l'art. 1 del D.P.R. n. 571).

7 - Sfera di applicazione della legge n. 441

L'art. 1, terzo comma, della legge n. 441 e l'art. 1, quarto comma, del D.M. 21/12/1984 fanno salve, rispettivamente, "le disposizioni emanate dalla Comunità economica europea" e "le norme particolari riguardanti la vendita di singoli prodotti o di specifiche categorie di prodotti".

Ciò significa che:

- a) - la legge n. 441 è la normativa a carattere generale in materia di vendita di merci a peso o a pezzo e a collo, nonché in materia di caratteristiche degli

Ministero dell'Industria e del Commercio - Direzione provinciale di Milano - n. 1000/82

ISTITUTO POLIGRAFICO E TIPOGRAFICO - ROMA

imballaggi e delle confezioni da usarsi nel commercio, e con le norme speciali suindicate costituisce la regolamentazione di settore;

- b) - la disciplina dettata dalla legge n. 441 può essere derogata, tanto in materia di modalità di vendita dei prodotti, quanto in materia di caratteristiche delle confezioni e degli imballaggi suindicati, da norme comunitarie e da norme nazionali (emanate o meno, quest'ultime, in attuazione di direttive comunitarie).

Non derogano alla legge n. 441:

- la legge 25/10/1978, n. 690 (per i prodotti venduti a peso in una confezione a chiusura ermetica o sigillata, marchiata "CEE", e confezionati in quantità nominali costanti superiori o eguali a 5 grammi e inferiori o eguali a 10 chilogrammi, dispone che sia indicato sulla confezione il peso netto del contenuto), nonché il D.P.R. 23/8/1982, n. 871, che disciplina alcuni dei prodotti commercializzati sul territorio nazionale in confezioni recanti il marchio "CEE" conformemente alla citata legge n. 690;
- il D.P.R. 26/5/1980, n. 391 (per i prodotti diversi da quelli utilizzabili, per loro natura, esclusivamente in un processo produttivo (di beni o servizi), venduti a peso in una confezione a chiusura ermetica o sigillata, sprovvista del marchio "CEE", e confezionati in quantità nominali costanti superiori o eguali a 5 grammi, dispone che sia indicato sulla confezione il peso netto del contenuto. Secondo tale decreto (cfr. l'art. 3) tutti i prodotti confezionati che non siano liquidi, di quelli che disciplina, vanno venduti a peso, salvo che esistano in contrario usi commerciali o norme speciali; di alcuni stabilisce espressamente, in appositi allegati, per confezioni non superiori ad un certo limite, se debbano essere venduti a peso o a volume);
ora D.L. 27.1.1992 n. 109
- ~~il D.P.R. 18/5/1982, n. 322~~ (per i prodotti alimentari confezionati, destinati al consumatore finale e venduti a peso, dispone in linea generale che venga indicato sulla confezione il peso netto del contenuto, sia o meno la confezione a chiusura ermetica o sigillata (cfr. gli artt. 9 e 13).

MODULARIO
ICA 33

8 - Norme abrogate

Non sono più applicabili sia le norme espressamente abrogate dall'art. 16 del D.M. 21/12/1984, sia le norme contrastanti con la legge n. 441 e con il suo regolamento di esecuzione contenuto nel decreto citato, fatte salve ovviamente le disposizioni comunitarie e speciali di cui all'art. 1 della legge e del decreto stessi.


IL MINISTRO

con/

Ministero dell'Industria e Commercio - Direzione Generale del Registro del Commercio Estero

GRUPPO EDITORIALE E PUBBLICITÀ DEL MINGO



PRODOTTI DI CUI ALLA LEGGE 19/5/1967, N° 268

Ortaggi

Cavolfiori
Pomodori
Lattughe, indivie ricce e scarole
Cipolle
Spinaci
Cicoria "witloof"
Piselli da sgranare
Fagiolini
Carote
Carciofi

Frutta

Mele e pere da tavola
Pesche
Agrumi
Uva da tavola
Albicocche
Susine
Ciliege
Fragole

Prodotti di cui al Regolamento CEE 1/10/1976, n. 2397

Peperoni dolci

Prodotti di cui al Regolamento CEE 12/5/1981, n. 1292

Melanzane
Porri
Zucchine